

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2004

nella causa T-270/02: MLP Finanzdienstleistungen AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Marchio denominativo bestpartner — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio privo di carattere distintivo — Marchio descrittivo»)

(2004/C 239/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen AG, con sede in Heidelberg (Germania), rappresentata dall'avv. W. Göpfert, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 26 giugno 2002 (procedimento R 206/2002-3), che rifiuta la registrazione del marchio denominativo bestpartner, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporta le spese.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.11.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 giugno 2004

nella causa T-281/02: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Marchio denominativo Mehr für Ihr Geld — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2004/C 239/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa, T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, con sede in Norimberga (Germania) rappresentata dagli avv.ti S. Rojahn e S. Freytag, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti sig. D. Schennen), avente ad oggetto un ricorso

proposto contro la decisione della Terza commissione di ricorso dell'UAMI 3 luglio 2002 (procedimento R 239/2002-3) riguardante la registrazione del marchio denominativo Mehr für Ihr Geld come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. I. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 30 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.11.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2004

nella causa T-289/02: Telepharmacy Solutions, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rispetto dei diritti della difesa»)

(2004/C 239/42)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-289/02, Telepharmacy Solutions, Inc., con sede in North Billerica, Massachusetts (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. R. Davis, barrister, e M. Medycky, solicitor, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig.ra S. Bonne), avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2002 (procedimento R 108/2001-4), relativa alla registrazione del segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 305 del 7.12.2002.